ALLEGATO (B) all'atto N. 92868/28876 di repertorio

del Notaio Francesco Lesandrelli

COGEME S.P.A.

Statuto

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

- 1.1 E' costituita la società per azioni denominata "COGEME Servizi pubblici locali s.p.a." con sede in Rovato,
 all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
 presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter
 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in breve
 "COGEME S.P.A.", già operante ai sensi dell'art. 22, comma 3°,
 lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della restante
 normativa sulle forme di gestione diretta dei servizi pubblici
 degli enti locali, nonché già interamente costituita e
 partecipata da enti locali.
- 1.2 La Società, con delibera decisione dell'Organo Amministrativo del Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e istituire e sopprimere ovunque depositi, recapiti e centri di servizio per gli utenti.

ART 2 OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, delle sottoelencate attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovraccomunali degli enti locali soci;
- b) la progettazione, la realizzazione, nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità o pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 L. 08/06/1990 n.142 e della Legge Regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
- c) la progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- d) la progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento, condizionamento e simili;

- e) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;
- f) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;
- g) la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con i vari sistemi tecnologici;
- i) l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;
- 1) l'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione,
 trasformazione e commercializzazione di materiali lapidei ed
 affini e da essi derivati;
- m) la coltivazione e gestione di terreni agricoli;

- n) l'autotrasporto merci, anche per conto terzi;
- o) l'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;
- p) telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;
- q) la società può provvedere all'esercizio delle attività, di cui alle precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.

In particolare la società e le società partecipate e/o collegate potranno operare anche nella forma di società miste ai sensi delle leggi vigenti.

La società ha per oggetto altresì:

l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e gestione, di partecipazioni in altre società od enti; il coordinamento, l'organizzazione e l'interazione, anche dal punto di vista amministrativo ed economico-finanziario, di tutte le attività (produttive, commerciali e di qualsiasi genere) delle società controllate e/o partecipate svolgenti industriale e di servizi e qualunque attività di ausilio e di il profilo supporto a detta società, sotto economico, finanziario, amministrativo, organizzativo (quali a titolo esemplificativo, la definizione delle linee guida dei piani di sviluppo delle società controllate, la definizione degli obiettivi e delle linee guida per lo sviluppo di forme di integrazioni del gruppo con altre imprese, la definizione delle politiche generali di sviluppo delle attività di gruppo e delle politiche di investimento di gruppo); il finanziamento anche sotto forma di leasing; il coordinamento tecnico ed economico delle aziende industriali e commerciali e di servizi cui è interessata; la compravendita, la negoziazione, il collocamento, l'amministrazione, la gestione e la custodia di quote societarie e di titoli pubblici e privati; l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili; la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni di obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

Resta preclusa alla società:

- -la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- -l'intermediazione mobiliare;
- -l'attività finanziaria rivolta al pubblico;
- -l'erogazione del credito al consumo;
- -l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.

Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.

ART. 3 DURATA

3.1 La durata della Società è fissata al 31.12.2050 (trentunodicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART.4 CAPITALE SOCIALE

- 4.1 Il capitale sociale è di Euro 4.216.000 (quattromilioniduecentosedicimila euro) diviso in 1.360.000 (unmilionetrecentosessantamila) azioni ordinarie di nominali Euro 3,10 (trentuno decimi) cadauna.
- 4.2 La maggioranza assoluta del capitale sociale deve risultare in ogni momento detenuta da enti pubblici locali.

ART. 5 AZIONI

- 5.1 Le azioni sociali sono nominative e trasferibili, ma in ogni caso deve essere conservata la struttura prevista dall'art. 4, comma 2, la cui condizione si riterrà rispettata anche nel caso in cui le azioni siano trasferite, oltre che a enti pubblici locali, anche a loro associazioni, imprese, aziende, società o consorzi, di cui l'ente pubblico locale sia in posizione di controllante.
- 5.2 In caso di cessione di azioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute. Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione all'Organo Amministrativo, la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni di cessione.

- 5.3 —L'Organo AmministrativoII Consiglio di Amministrazione, a sua volta, informa tutti gli altri soci con lettera raccomandata, affinché gli stessi entro 90 gg. da tale comunicazione informino per iscritto il Consiglio di Amministrazionel'Organo Amministrativo sulla loro volontà di acquisto.
- 5.4 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, l'Organo Amministrativo il Consiglio di Amministrazione informa a mezzo di lettera raccomandata gli altri soci che hanno esercitato il diritto di prelazione in tutto o in parte, i quali potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.
- 5.5 Esaurita la procedura sopra prevista, la società avrà diritto di prelazione sulle azioni eventualmente invendute, qualora vi siano utili distribuibili e riserve disponibili a sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., nei limiti della relativa capienza e comunque con i limiti stabiliti dall'art. 2357 cod.civ. ed alle condizioni di prezzo stabilite dall'Assemblea, che ne ha deliberato la costituzione, ma il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare di avvalersi del diritto di prelazione, dandone comunicazione ai soci offerenti la vendita entro i successivi 60 giorni. In caso di inesistenza o incapienza di utili distribuibili e riserve disponibili, il Consiglio di amministrazionel'Organo Amministrativo potrà

altresì designare nella delibera, in alternativa alla società e alle stesse condizioni, in tutto o in parte altri acquirenti aventi le caratteristiche soggettive di cui al primo comma del presente articolo.

5.6 Non esisteranno diritti di prelazione per le vendite di azioni proprie in possesso della società realizzate a sensi dell'art. 2357 ter cod. civ

ART. 6 EMISSIONI D1 OBBLIGAZIONI

6.1 La società può emettere, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, obbligazioni al portatore o nominative, ordinarie o convertibili, con o senza warrant.

ART. 7 FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno finanziare la Società e la Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.

ART. 8 VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- 8.1 Ogni azione ha diritto ad un voto.
- 8.2 Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi il diritto di voto.
- 8.3 Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

- 8.4 Se i partecipanti all'Assemblea, regolarmente titolari di azioni, non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.
- 8.5 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dalle leggi applicabili.

ART. 9 ASSEMBLEA

- 9.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9.2 Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, il Consiglio di Amministrazionel'Organo Amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione.
- 9.3 Essa sarà inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria, ogni qualvolta <u>l'Organo Amministrativo</u> il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.
- 9.4 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

ART. 10 AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 10.1 La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso —trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine.
- 10.2 L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea.
- 10.3 Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.
- 10.4 L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.
- 10.5 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

ART. 11 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA

11.1 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

- 12.2 Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.
- 12.3 In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 14 PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal<u>l'Amministratore Unico ovvero,</u> in caso di costituzione di un organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto segreto.
- 14.3 L'Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra gli azionisti o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 14.4 Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità

dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- 14.5 Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.
- 14.6 Qualunque azionista potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale.

ART. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 15.1 L'Assemblea ordinaria:
 - 1) approva il bilancio;
 - 2) nomina e revoca l'Amministratore Unico o, in caso di Organo

 Amministrativo collegiale, gli Amministratori e

 contestualmente il Presidente del Consiglio di

 Amministrazione, in tal caso dovrà essere garantito il

 principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri

 stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e seguente

 regolamento di attuazione D.P.R., 30/11/2012 nº 251;
 - 2)3) —nomina i Sindaci e fra essi il Presidente del Collegio Sindacale garantendo il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e seguente regolamento di attuazione

- <u>D.P.R.</u>, 30/11/2012 n° 251, e nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3)4) determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
- 4)5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- <u>5)6)</u> approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- 15.2 L'Assemblea ordinaria autorizza l'<u>O</u>rgano <u>A</u>mministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:
 - 1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non detenga direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25% del capitale sociale di COGEME S.p.A.. Costituzione di società e partecipazione ad aumenti di capitale sono equiparati all'acquisto. Si ha detenzione indiretta quando la partecipazione è posseduta da altre società controllate da COGEME S.p.A.;
 - 2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita del controllo della società partecipata. La rinuncia ai diritti di opzione è equiparata a cessione;
 - 3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di rami d'azienda o di attività;
- 15.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione delle

obbligazioni anche non convertibili, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. In concorso con la competenza assembleare spettano alla competenza dell'Oergano Amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 20.2 del presente statuto.

ART. 16 AMMINISTRAZIONE

16.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di nomina di amministratori di società partecipate anche indirettamente da enti pubblici locali, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci.

Resta inteso che la facoltà di scelta del tipo di organo amministrativo sarà esclusa qualora in osservanza della normativa di volta in volta vigente fosse obbligatorio procedere alla nomina del solo Amministratore Unico.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Amministrazione composto, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di numero e di nomina di amministratori di società partecipate anche indirettamente da enti pubblici locali, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci.

16.2 Ai membri del Consiglio digli Amministrazione amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa, fermo il rispetto dei limiti posti dalla normativa di volta in volta vigente in merito alla quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori di società a partecipazione pubblica.

Non possono essere corrisposti gettoni di presenza ovvero premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né possono essere deliberati e/o corrisposti trattamenti di fine mandato.

16.3 È fatta salva l'applicabilità dell'art. 2389, comma 3, codice civile, nei limiti dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea ai sensi del medesimo articolo, codice civile e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla normativa di volta in volta vigente in merito alla quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori di società a partecipazione pubblica.

16.4 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti di ordinaria amministrazione.

ART. 17 CONSIGLIO D1 AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea.
- 17.2 In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
- 17.4 Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 1 cod.civ., al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei limiti posti dalla legislazione vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 18 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, oppure quando ne sia fatta domanda

scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.

- 18.2 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente, spedito a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco non chiuso delle materie da trattare.
- 18.3 Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.
- 18.4 Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ART. 19 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- 19.3 verbale delle deliberazioni т1 del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno

ART. 20 POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 20.1 L'Oorgano Amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano sottoposti espressamente dal presente statuto all'autorizzazione dell'Assemblea.
- 20.2 Spetta in via non esclusiva al Consiglio di Amministrazioneall'Organo Amministrativo la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dagli articoli 2505 e 2505 bis cod. civ. e concernenti la scissione nei casi previsti dall'art. 2505 bis cod. civ., come richiamato dall'art. 2506 ter cod. civ., l'indicazione di

quali amministratori hanno la rappresentanza della società, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza.

ART. 21 VICE PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

21.1 Il Consiglio può nominare in ogni momento un Vicepresidente, che svolga funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente e senza alcun diritto a percepire compensi aggiuntivi.

21.2 Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge ed in particolare dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica di volta in volta vigente, parte delle proprie attribuzioni sia al Presidente, sia al Vicepresidente, sia ado ad uno un solo o più Amministratorie Delegati Delegato, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

21.3 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.4—3 Gli organi delegati riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle informazioni richieste dall'art. 2381 cod.civ e dalle altre disposizioni di legge applicabili, nonché in merito alle principali novità normative e regolamentari

relative sia alla funzione di amministratore sia al settore dell'attività del gruppo.

ART. 22 RAPPRESENTANZA

22.1 La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominatinominato, agli all'Amministratorie DelegatiDelegato, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.

ART. 23 DIRETTORE GENERALE

23.1 <u>Il Consiglio di Amministrazionel'Organo Amministrativo</u> nomina in ogni tempo un Direttore Generale, stabilendone direttamente funzioni e poteri.

ART. 24 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- 24.1 I Sindaci sono in numero di tre effettivi e di due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- 24.2 I Sindaci sono nominati dall'Assemblea a sensi di legge ed esercitano le funzioni previste dall'art. 2403 cod.civ..
- 24.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

24.4 I Sindaci al momento della loro nomina e successivamente ogni anno comprovano con dichiarazione scritta da tenersi agli atti della Società l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall'art. 2399 cod.civ.

ART. 25 CONTROLLO CONTABILE

25.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ.

ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE

26.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 27 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

27.1 Gli utili netti, dedotta la quota stabilita dalla legge per la riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea.

ART. 28 CONTROVERSIE

28.1 Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede

- di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto.
- 28.2 Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

 Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.
- 28.3 Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
- 28.4 Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.
- 28.5 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti

possono recedere dalla società entro i successivi novanta giorni.

ART. 29 SCIOGLIMENTO

Valgono, per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società, le norme degli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

ART. 30 DISPOSIZIONE GENERALE

30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

30.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

In originale firmato: Gianluca DELBARBA

In originale firmato: Francesco LESANDRELLI Notaio (L.S.)